

EDITORIALE

LE NUOVE SFIDE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

La Rivista di Diritto ed Economia dello Sport ha celebrato i suoi dieci anni con un convegno sul Codice di Giustizia Sportiva del CONI tenutosi a Roma il 24 settembre 2015.

“Lo Sport coniuga divertimento e agonismo. E’ un diritto che va difeso strenuamente e che va regolamentato senza eccessi normativi che potrebbero portare ad un blocco delle attività”. Così il dott. Raffaele Squitieri, Presidente della Corte dei Conti, ha messo in guardia dal pericolo di una “superfetazione legislativa” e ha sottolineato l’esigenza di una uniformità normativa per tutti gli sport.

All’incisiva introduzione del Presidente Squitieri ha fatto seguito il ricco intervento del Prof. Avv. Franco Frattini, Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha delineato i punti chiave del dibattito in corso evidenziando le principali novità della Riforma voluta dal CONI. Finalmente, anche nella giustizia sportiva italiana, è presente un organo con funzione nomofilattica, il Collegio di Garanzia, che giudica sulla legittimità delle pronunce degli organi di giustizia di ogni federazione, senza entrare nel sindacato di merito, come invece avveniva con il precedente Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport. In questo modo, infatti, si è evitato la permanenza di un terzo grado di giudizio di merito, che conservava il potere-dovere di incidere dall’esterno nell’attività endofederale.

L’illustre relatore ha posto in risalto il ruolo fondamentale della sezione consultiva del nuovo organo, che è ora in grado di rispondere ai quesiti giuridici avanzati dal CONI e dalle federazioni tramite lo stesso Comitato Olimpico. Con una sezione capace di emanare soluzioni in via interpretativa su questioni riguardanti i poteri e le competenze endofederali, si è ridotto notevolmente il contenzioso dinanzi agli organi federali e al Collegio.

Nell’intervento del Presidente non sono mancati suggerimenti per il CONI, in vista di future modifiche regolamentari. Il nuovo Collegio, infatti, dovrebbe essere dotato *ex lege* di un potere cautelare, al momento non previsto dalla riforma: in questo modo, infatti, si può preservare una situazione immune dal pregiudizio fino alla data d’udienza.

Concludendo, il Presidente Frattini ha evidenziato come questa importante riforma miri principalmente a garantire l'autonomia e la diversità dell'ordinamento giuridico sportivo, rispetto all'ordinamento nazionale. Ciò è dimostrato anche dalla operatività del nuovo organo della Procura Nazionale dello Sport, la cui giustizia esofederale non ha minato l'autonomia delle diverse federazioni. Prassi pienamente confermata dal dott. Stefano Palazzi, Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il quale ha proseguito il dibattito sottolineando come questa riforma abbia ampliato la tutela dei diritti degli operatori dello sport, rendendo le procedure più celeri (soprattutto attraverso la predeterminazione dei tempi dibattimentali) e garantendo in ogni caso il rispetto della legalità attraverso l'istituzione del nuovo Collegio. La Procura Nazionale, inoltre, ha permesso un maggior controllo sull'operato dei procuratori federali, soprattutto in caso di richieste di archiviazione. Anche il nuovo potere di avocazione o di integrazione dell'attività istruttoria da parte della Procura Nazionale non ha al momento riscontrato pratiche abusive: per quanto riguarda la Procura Federale della FIGC, infatti, si è verificato un solo caso di avocazione su 1500 indagini avviate nel mondo del Calcio, a dimostrazione di come le nuove norme in sperimentazione stiano perfettamente integrandosi con il tessuto normativo federale preesistente. Quello che prima poteva essere visto con sospetto, soprattutto all'entrata in vigore della stessa, viene ora sempre più apprezzato: del resto, un tavolo permanente di confronto con una commissione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano garantisce una valutazione costante degli effetti delle nuove norme nella prassi, in grado di fornire nuovi e fondamentali stimoli agli operatori del diritto sportivo.

“Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva mira alla trasparenza e all'efficacia della giustizia, garantendo l'autonomia delle Federazioni. La fissazione di termini massimi per la durata dei procedimenti e l'istituzione del gratuito patrocinio nello sport sono senza dubbio due grandi conquiste per la Giustizia Sportiva”. Con queste parole, l'Avv. Antonio Conte, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e membro della Commissione del CONI che sta raccogliendo le valutazioni e i suggerimenti delle Federazioni dopo il primo anno di vigenza delle nuove norme, ha dimostrato il suo apprezzamento per questo nuovo regolamento uniforme per tutte le federazioni. Esso prevede un unico procedimento con norme dettagliate per una giustizia sportiva omogenea e funzionale al fine di migliorare le procedure federali. Nonostante l'iniziale diffidenza le Federazioni hanno apprezzato i benefici della riforma e hanno collaborato con spirito costruttivo sottoponendo al vaglio del CONI le loro osservazioni.

La collaborazione fra CONI e Federazioni è necessaria senza comportare alcuna perdita di autonomia di queste ultime. Così prosegue il Prof. Alfio Giomi, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), il quale ha segnalato come sia necessario che la giustizia sportiva sia limpida e veloce, oltretutto autonoma rispetto a quella ordinaria.

Il dott. Renato Grillo, consigliere presso la terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha evidenziato come la riforma della Giustizia Sportiva abbia

mutuato molti principi dall'ordinamento penale italiano e propone, quindi, a tutti i presenti, altri istituti che potrebbero essere inseriti nel panorama del diritto sportivo. Oltre alla mancanza di un rito abbreviato sportivo, il consigliere ha attirato l'attenzione sull'assenza di un ufficio del Massimario del nuovo organo di legittimità dell'ordinamento sportivo. Così come già per la Corte di Cassazione, la creazione di un tale ufficio semplificherebbe e renderebbe più rapido l'accesso alle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport. Grande segno di civiltà viene giudicata, di poi, l'introduzione dell'istituto del gratuito patrocinio nel mondo dello sport, che gioverà molto agli atleti degli sport "minori" e ai tesserati delle federazioni più piccole. Federazioni che, talvolta, possono anche ritrovarsi in difficoltà causa dei tempi più rapidi imposti dalle nuove norme. E' il caso della Federazione Italiana Tennis (FIT), rappresentata nel dibattito dal dott. Fabrizio Tropiano, il quale ha ribadito la necessità di una leale collaborazione di tutti nell'applicazione del nuovo Codice, lamentando, purtroppo, il mancato recepimento di alcune sentenze dei giudici federali da parte dell'associazione privata mondiale *Association of Tennis Professionals* (ATP), che lascia con le "mani legate" gli operatori federali dinanzi ad alcuni illeciti sportivi compiuti da tennisti italiani.

Alla fine del convegno, tutti i partecipanti hanno espresso un giudizio senz'altro positivo nei confronti della Riforma del CONI, ormai sempre più applicata dagli operatori e assorbita dagli Statuti e dai Regolamenti di quasi tutte le federazioni sportive italiane.

Il numero 2/2015 di RDES è pubblicato immediatamente dopo l'evento capitolino, con il proposito principale di raccogliere ed analizzare le decisioni più rilevanti nel panorama della recente giurisprudenza internazionale e nazionale in materia sportiva, nonché taluni provvedimenti normativi da poco introdotti nell'ordinamento sportivo.

In particolare, il presente fascicolo, affronta alcune recenti questioni che hanno riguardato la FIFA, ed in particolare:

(i) *La normativa a tutela dei minori alla luce del caso Barcellona*

La FIFA, consapevole dell'intrinseca vulnerabilità dei calciatori minori e del rischio di abusi nei loro confronti, specialmente nell'ambito di trasferimenti internazionali, ha elaborato delle norme volte a garantire loro una maggiore tutela.

Nonostante l'apparentemente condiviso intento, le società di calcio, interessate ad estendere la ricerca di giovani e promettenti atleti anche al di fuori del proprio territorio nazionale, chiedono da tempo una revisione della disciplina che consenta loro di operare con maggiore libertà, senza tuttavia trovare nella Federazione Internazionale alcuna apertura in questo senso.

Il CAS di Losanna, peraltro, in una recente (e confidenziale) decisione, ha rigettato il ricorso presentato dal FC Barcellona nei confronti della decisione del Comitato d'Appello della FIFA che aveva sanzionato il Club per plurime violazioni della predetta disciplina di tutela dei minori, riaffermandone così la piena validità.

(ii) *Le nuove regole procedurali, in tema di ricorsi per indennità di formazione e contributo di solidarietà*

La FIFA ha sviluppato un nuovo sistema telematico di gestione dei ricorsi per indennità di formazione e contributo di solidarietà dei clubs attraverso la piattaforma telematica del TMS (*Transfer Matching System*).

La nuova normativa non ha alcun impatto sugli aspetti sostanziali e sui principi di merito degli istituti sopra menzionati ma incide profondamente sugli aspetti procedurali. Si tratta, in estrema sintesi, di un vero e proprio processo di giustizia sportiva telematico a livello internazionale che, almeno in teoria, dovrebbe rendere questa procedura più rapida ed efficace. In tale ottica, è stata creata una sub-commissione all'interno della *Dispute Resolution Chamber*, i cui membri singolarmente possono emettere una decisione in qualità di giudice unico.

(iii) *Le Violazioni del divieto di TPO e sanzioni disciplinari*

La Commissione Disciplinare della FIFA, ha emanato la prima decisione in esecuzione del divieto di concludere operazioni aventi ad oggetto le *Third Party Ownership* (TPO). Il RFC Sérésien, colpito dalla sanzione, è stato condannato al blocco dei trasferimenti per quattro finestre di mercato e al pagamento di una multa. La condanna segue la sentenza del Tribunale di Bruxelles, che ha recentemente respinto un ricorso promosso per sostenere la incompatibilità del provvedimento della FIFA con le leggi comunitarie in materia di concorrenza.

(iv) *L'esclusione del calciatore dalla rosa della prima squadra e concetto di giusta causa nella giurisprudenza del CAS e della FIFA*

Particolare attenzione è data anche alla recente giurisprudenza FIFA e CAS che sancisce di fatto un nuovo principio per sanzionare la pratica posta in essere da molti club di allocare il calciatore nelle riserve al fine di indurlo a lasciare il club.

Il principio affermato è quello dell'illiceità della figura dell'abuso di diritto, ovvero dell'illiceità di ogni forma di esercizio di un diritto che, senza realizzare alcun interesse per il suo titolare, ovvero realizzando un interesse diverso da quello per il quale il diritto è riconosciuto, provoca un danno o un pericolo di danno per altri soggetti; tale figura nel codice civile svizzero è espressamente sanzionata.

(v) *La specificità dello sport (il caso Mutu)*

Con un lodo molto importante nel caso *Mutu*, il CAS è tornato a pronunciarsi in materia di "stabilità contrattuale" nel calcio.

In particolare, la Corte di Losanna, all'esito di un'approfondita analisi giuridica, ha ribadito la necessità di interpretare i regolamenti FIFA e il concetto di "specificità" dello sport in conformità con i principi dell'Unione Europea in materia

di libera circolazione e di concorrenza, tracciando i limiti all'applicabilità della responsabilità solidale del nuovo club in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte di un calciatore.

Il lodo *de quo*, dunque, ha riaffermato il ruolo preminente del diritto dell'Unione Europea anche nell'ambito del diritto sportivo internazionale, mostrando come un'adeguata applicazione dello stesso possa sopperire alle criticità del sistema di giustizia sportiva FIFA.

In aggiunta, due contributi al presente fascicolo vertono sullo specifico tema del doping ed, in particolare, sulla:

(vi) *La Liceità dei prelievi e sulle modalità di accertamento*

Nell'ambito dei controlli antidoping gli aspetti analitici rappresentano un elemento peculiare essendo finalizzati all'individuazione delle sostanze proibite all'interno del campione biologico dell'atleta, seppur non sempre risulti agevole il rinvenimento della sostanza e la successiva interpretazione del dato.

Il risultato analitico ottenuto in laboratorio è spesso collegato al disposto giuridico tanto che sulla base della positività dell'esame possono essere comminate sanzioni penali e/o disciplinari.

Il contributo tecnico e scientifico della medicina legale e della tossicologia forense diviene, dunque, fondamentale nel caso in cui sia richiesta la prova che quello specifico composto abbia certamente contribuito al miglioramento della prestazione sportiva e/o che la sua assunzione abbia determinato un effettivo nocumento alla salute dell'atleta.

Tuttavia, sebbene ci sia stata negli ultimi anni una considerevole evoluzione delle tecniche analitiche, la sempre più diffusa e capillare produzione e distribuzione nel mercato illecito di sostanze dopanti, non consente alla scienza e al diritto l'adozione di provvedimenti sempre adeguati e tempestivi.

(vii) *La nuova normativa antidoping e il rilascio delle licenze World Tour UCI: il caso Astana*

L'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) ha sancito nuove regole per il rilascio delle licenze *World Tour* a seguito dello scandalo che ha interessato il team Astana.

D'ora in avanti, per poter gareggiare nelle competizioni internazionali, le squadre di ciclisti dovranno rispettare non solo i principi sportivi di lealtà, ma dovranno rispettare determinati criteri finanziari, amministrativi, etici ed organizzativi. A tal proposito, con la nuova normativa adottata dall'UCI, si richiede alle squadre di adottare tutte quelle misure che possano garantire un ambiente professionale "sano e pulito" ovvero senza doping.

(viii) *Acquisizione e valutazione della prova nel processo sportivo*

La rassegna dei casi giurisprudenziali è preceduta dall'analisi di uno degli aspetti

procedurali più peculiari del processo sportivo dopo l'entrata in vigore della riforma CONI.

Il nuovo codice si orienta più verso il codice procedurale civile, piuttosto che a quello penale.

Infatti, i giudici hanno acquisito un potere maggiore per ottenere qualsiasi tipo di prove anche nel corso del procedimento di ricorso: vengono introdotti nuovi elementi di prova legati alla possibilità di far valere immagini televisive e replay da visualizzare durante la partita in occasione di procedimenti disciplinari.

Non mancano però alcune incongruenze: una su tutte riguarda i casi in cui i giudici sportivi sono chiamati a decidere su casi già presentati o negoziati da parte dei giudici ordinari, ma senza la documentazione raccolta nel corso di un procedimento ordinario.

Infine, sono state ritenute meritevoli dell'attenzione dei nostri lettori le note di commento alle seguenti sentenze e decisioni:

Corte di Cassazione, Quinta Sezione, sentenza 19 giugno – 2 ottobre 2014, n. 41052 - in tema di configurazione di aggravante per futili motivi per il reato commesso per la passione calcistica:

I reati commessi per passione sportiva sono considerati aggravati dai futili motivi.

Nel giudizio di legittimità la sussistenza della circostanza aggravante viene confermata dalla Corte di Cassazione, attraverso un'argomentazione logico-giuridica che, dapprima, analizza il concetto di futile motivo, sussumendo, nel prosieguo, le risultanze dell'indagine ermeneutica nel caso concreto.

La passione per lo sport, anche se profonda e radicata, altro non rappresenta che un mero stimolo per dar sfogo a un impulso criminale, costituendo a tutti gli effetti un futile motivo.

Nella stessa prospettiva, con Decisione n. 42 del 3 settembre 2015, il collegio di Garanzia del CONI si è pronunciato in materia di violenza nel calcio e responsabilità oggettiva delle società.

La responsabilità oggettiva si basa sul principio di "precauzione" e mira a prevenire eventuali possibili sanzioni sportive a carico delle società di calcio per le condotte illecite dei tifosi

Sebbene la responsabilità oggettiva abbia un forte effetto dissuasivo, è anche vero che essa prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la società sanzionata: per stabilire la responsabilità di un tifoso non vi è alcuna necessità di valutare l'intensità della sua passione sportiva e delle sue condotte violente.

Tribunale di Verbania, sentenza 14 aprile 2015, n. 233 - in tema di vincolo di tesseramento per i calciatori giovani dilettanti.

In ambito federale la maggior parte del contenzioso attiene alla possibilità per gli atleti dilettanti di ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, e ciò in omaggio alla "concezione attivistica", secondo cui il mantenimento del vincolo, sino a poco fa a tempo indeterminato, ora a tempo determinato, ma ancora eccessivamente lungo, si giustifica solo se la stessa offre all'atleta la possibilità di praticare in concreto l'attività sportiva.

Nella giurisprudenza esaminata, il giudice ha confermato la nullità del vincolo perché ritenuto in contrasto con i principi civilistici in materia contrattuale.

Bruxelles – Roma, 1 Ottobre 2015

Michele Colucci
Direttore Scientifico

Salvatore Civale
Vice Direttore

Marco Giacalone
Capo Redattore

Alessandro Coni
Redattore

Tullio Tiani
Redattore